

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 94 DEL 23/12/2022

OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2021 EX
ART. 20 D.LGS 175 DEL 19 AGOSTO 2016 .

L'anno duemilaventidue, e questo giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella sala consiliare del Comune di Barberino Tavarnelle, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

All'avvio della trattazione del presente argomento i Consiglieri risultano:

Nominativo	Pres.	Ass.
BARONCELLI DAVID	x	
MONTINI LAURA	x	
TOMEI FRANCESCO	x	
CINI EMMA	x	
PISTOLESI TATIANA	x	
GRANDI FRANCESCO	x	
MARINI ALBERTO	x	
ALBA TIZIANO	x	
CRETI GIULIO	x	
GUZZINI BARBARA	x	
NEI EDOARDO	x	
PASTORI GIANNINO SIMONE FRANCESCO	x	
MAIOLI MAURO	x	
MUGNAINI ISABELLA	x	
BAZZANI MICHELE	x	
TACCONI PAOLO		x
FORCONI CRISTINA	x	

Totale presenti: 16 Totale assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Fabio Toscano.

Presiede l'adunanza Alberto Marini nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

NR 107 DEL 16/12/2022

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella G.U. dell'08.09.2016, n. 210, avente per oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 20, comma 1, del predetto decreto, avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, che dispone:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15";

Richiamata la propria deliberazione n. 110 del 21.12.2021, esecutiva, con la quale veniva approvata, ai sensi degli artt. 20, comma 1 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette (di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), D. Lgs. n. 175/2016) possedute dal Comune di Barberino Tavarnelle alla data del 31.12.2020;

Attesa la necessità di procedere alla ricognizione delle predette partecipazioni alla data del 31.12.2021;

Preso atto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";

Dato atto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività, indicate dall'art. 4, comma 2, del citato TUSP:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;

Dato atto, inoltre, che il suddetto art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 consente altre tipologie di partecipazioni societarie, quali quelle finalizzate ad ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili di proprietà pubblica, le società in house che hanno per oggetto sociale esclusivo le attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del sopra citato comma 2, le società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;

Considerato che devono essere alienate oppure devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate, previste dall'art. 20, comma 2, ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato, altresì, che le disposizioni del citato testo unico in materia di partecipazioni devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni stesse, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, oltre che alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto che, in virtù di quanto sopra esposto ed in esecuzione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è provveduto ad effettuare un esame ricognitivo delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021 dal Comune di Barberino Tavarnelle come risulta dalla relazione tecnica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Richiamato il proprio atto n. 54 del 07.06.2021, esecutivo, con il quale veniva approvata la costituzione di una holding di partecipazioni alla quale conferire la quota di partecipazione del Comune di Barberino Tavarnelle in Publiacqua Spa, al fine di:

- superare la forte frammentarietà della compagine azionaria di Publiacqua Spa che, stante anche l'esiguità delle singole partecipazioni detenute da alcuni singoli Comuni, non garantiva la possibilità di elaborare strategie efficaci sulla gestione futura della società;
- rafforzare l'aggregazione dei soci di parte pubblica di Publiacqua Spa per conferire maggiore efficacia alla linea di gestione unitaria, in vista dell'esigenza condivisa fra i soci pubblici di ridefinire i ruoli e gli assetti strategici su Publiacqua Spa nei confronti del socio privato, a favore del recupero di un maggior ruolo della parte pubblica nella gestione della società;
- disporre di uno strumento per conseguire unitarietà di azioni maggiormente adeguato all'attuale contesto di gestione del periodo conclusivo dell'affidamento in concessione del servizio di gestione del ciclo integrato delle acque, anche in considerazione della delicata fase di disimpegno dal rapporto con il socio privato industriale in coerenza con la normativa in materia di società a partecipazione mista pubblico/privata, per una maggiore efficacia dell'azione amministrativa dei soci pubblici partecipanti tutti;
- dare avvio al percorso di aggregazione delle partecipazioni pubbliche nei servizi pubblici, finalizzata al riassetto dell'organizzazione dei servizi idrici, ambientali ed eventualmente altri nei propri territori di riferimento, costituendo un veicolo societario che rappresenti il primo passo per una più ampia e progressiva aggregazione dei gestori interessati;

Dato atto:

- a) che la nuova società, denominata ACQUA TOSCANA SPA, è stata costituita con atto notarile in data 14.06.2021;
- b) che per effetto del conferimento, nel capitale sociale della newco, della propria partecipazione in Publiacqua spa, del valore nominale complessivo di € 56.416,00, la quota di partecipazione del Comune di Barberino Tavarnelle in Acqua Toscana spa ammonta allo 0,038%;

c) che, per effetto di quanto sub b), è mutata la natura giuridica della partecipazione del Comune in PUBLIACQUA SPA, che, allo stato, è di natura *indiretta*, avvenendo tramite la partecipazione posseduta in Acqua Toscana spa;

Richiamato, altresì, il proprio atto n. 76 del 19.10.2022, esecutivo, avente natura di *delibera quadro* per la realizzazione del più ampio progetto di costituzione di una Multiutente di servizi, il cui primo atto è stato individuato nella fusione per incorporazione di Acqua Toscana spa, Consiag spa e Publiservizi spa in Alia Servizi Ambientali spa e nella creazione, per effetto della fusione, di un'unica società avente nel proprio oggetto sociale tutte le attività attualmente svolte dalle diverse società partecipanti alla fusione nei diversi settori dei servizi pubblici locali;

Atteso che, allo stato, l'iter procedurale preordinato alla predetta fusione è tuttora in itinere e che, pertanto, gli effetti dell'operazione di integrazione societaria sull'entità delle partecipazioni detenute dal Comune costituiranno oggetto di valutazione in occasione della revisione periodica delle partecipazioni alla data del 31.12.2022;

Dato atto, pertanto, che alla data del 31.12.2021 il Comune Barberino Tavarnelle risultava detenere le seguenti partecipazioni dirette (art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 175/2016):

- FARMAPESA s.p.a.;
- CASA s.p.a.;
- ACQUA TOSCANA s.p.a.,
- ALIA SERVIZI AMBIENTALI s.p.a.,
- START S.R.L.,
- TOSCANA ENERGIA s.p.a.;

Atteso che, dagli esiti della suddetta ricognizione e della conseguente classificazione delle singole partecipazioni sulla base della tipologia dei servizi e delle attività svolte, risulta che tutte le predette partecipazioni integrano i requisiti di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016;

Dato atto, infine:

- che dalla ricognizione di cui sopra risulta che tutte le predette partecipazioni soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016;
- che le partecipazioni in FARMAPESA S.P.A., CASA s.p.a., ACQUA TOSCANA s.p.a., ALIA SERVIZI AMBIENTALI s.p.a. e TOSCANA ENERGIA s.p.a non ricadono in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;
- che ALIA SERVIZI AMBIENTALI s.p.a. ha emesso uno strumento finanziario quotato in mercati regolamentati (come comunicato dalla stessa in data 14 novembre 2016 e 11 marzo 2017 alla Sezione Regionale di Controllo Toscana della Corte dei Conti e al Comune di Firenze) e che, pertanto, in

ragione di ciò, ai sensi delle previsioni dell'art. 26 comma 5 D.Lgs 175/2016, si viene a determinare per la società l'esclusione dall'applicazione delle norme del Tusp (e dunque anche con riferimento ad eventuali azioni di razionalizzazione nei confronti delle sue partecipazioni);

- che per la partecipazione diretta nella compagine di Start s.r.l. rileva quanto disposto dall'art. 4, comma 6 del D.lgs. 175/2016, in forza del quale:

“È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”;

- che l'articolo 34 del regolamento comunitario contempla la definizione dei Gruppi di Azione locale (GAL);

- che Start s.r.l. opera come Gruppo d'Azione Locale nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria LEADER;

- che, in ordine alla rilevazione - da parte della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, in sede di “*Referto su la razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie degli enti locali*” - della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) del T.U.S.P. (*numero di amministratori superiori al numero dei dipendenti*), rileva quanto disposto dall'art. 26, comma 6-bis del medesimo testo unico – introdotto dall'art. 1, comma 724, della L. 30.12.2018 n.145 – in forza del quale le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6, del T.U.S.P., tra le quali figura Start s.r.l.;

Ritenuto quindi, per i motivi sopra esposti, di approvare la relazione tecnica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) e la revisione delle partecipazioni del Comune di Barberino Tavarnelle alla data del 31.12.2021, come sopra indicato;

Dato atto che per le partecipazioni detenute da società nei confronti delle quali non sussiste il controllo del Comune di Barberino Tavarnelle, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e g), del D. Lgs. n. 175/2016, le decisioni relative al loro mantenimento o alla loro alienazione, razionalizzazione o altre misure previste dalla legge, devono essere assunte dalle rispettive assemblee dei soci oppure, laddove previsti, per il tramite degli appositi organismi parasociali;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra, di invitare la Giunta Comunale a promuovere o attivare, in particolare nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società di cui al periodo precedente, in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in società di secondo livello, con particolare riguardo agli oggetti sociali e finalità di queste ultime ed al loro andamento economico, evidenziando eventuali situazioni di non conformità al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti eventualmente necessari;

Ritenuto altresì, in qualità di ente controllante, fornire indirizzi alla società Farmapesa S.p.a. in merito al contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175;

Visto il vigente Statuto comunale;

Acquisiti i pareri resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- dal responsabile dell "Area Servizi Finanziari", in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

1) di approvare, ai sensi degli artt. 20, comma 1 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette (di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), D. Lgs. n. 175/2016) possedute dal Comune di Barberino Tavarnelle alla data del 31.12.2021, di seguito elencate:

- FARMAPESA s.p.a.;
- CASA s.p.a.;
- ACQUA TOSCANA s.p.a.,
- ALIA SERVIZI AMBIENTALI s.p.a,
- START S.R.L,
- TOSCANA ENERGIA s.p.a;

2) Di autorizzare il mantenimento - per i motivi esposti in narrativa - di tutte le partecipazioni societarie dirette di cui all'allegato A;

3) Di allegare al presente atto, sub A la Relazione tecnica a supporto delle determinazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).

4) Di invitare la Giunta a promuovere, nell'ambito di patti o organismi parasociali oppure, in mancanza, nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società per le quali non si determina per il Comune di Barberino Tavarnelle il controllo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 175/2016, in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle loro partecipazioni.

5) Di impartire i seguenti indirizzi alla società Farmapesa Spa:

- che sia mantenuto il livello di servizi offerti alla comunità compreso il centro unificato di prenotazione esami e visite specialistiche (CUP) anche prevedendone un ampliamento della fascia oraria dedicata ;
- che siano migliorati e resi più funzionali gli spazi di vendita;

-che nelle sedi di vendita siano rispettate tutte le norme previste per il contenimento del contagio da Covid 19

- che sia assicurata la disponibilità , compatibilmente con gli spazi e le professionalità necessarie , per lo svolgimento di tutte quelle attività di contrasto della diffusione del Covid 19 eventualmente richiesta dalle autorità sanitarie regionali e statali

- che venga assicurata collaborazione per l'informazione e l'educazione sanitaria con particolare attenzione all'uso corretto del farmaco;

- che sia mantenuta e possibilmente implementata la presenza di ambulatori medici nelle frazioni

- che l'attività sia improntata al contenimento delle spese di funzionamento ivi comprese le spese di personale;

- che l' eventuale distribuzione al personale di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, siano basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società;

- che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso di raggiungimento di risultati economici positivi;

- che eventuali aumenti derivanti da contrattazione decentrata siano previsti tenendo conto degli importi massimi indicati per il comparto enti locali da contenere entro i limiti dell'anno 2016;

6) Di trasmettere il presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016.

7) Di trasmettere il presente atto alle società partecipate del Comune di Barberino Tavarnelle, elencate al precedente punto 1, anche ai fini degli indirizzi di cui al punto 4 che precede.

8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'imminente scadenza del termine ultimo stabilito per la presente ricognizione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Aprire la discussione sulla proposta in ordine del giorno.

Uditi gli interventi dei Consiglieri, che si riportano nel testo integrale come segue:

PRESIDENTE

Propongo dal punto n.4 al n.8, che afferiscono al bilancio, di fare una discussione unitaria, e poi votarli punto per punto. Chiedo ai capigruppo.. iniziamo la discussione unitaria dal punto 5 e ora si procede con la discussione del punto 4:

Punto n. 4 all'Ordine del Giorno: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 175/2016.

Prego assessora Grassi.

GRASSI

Anche questo punto è passato in commissione e fortunatamente è stato discusso prima che si interrompesse la connessione. E' un atto obbligatorio, che si deve fare tutti gli anni per verificare la rispondenza delle nostre partecipate ai requisiti del T.U. Il revisore ha preso atto di questo in quanto l'assetto rimane invariato. Abbiamo come gli anni scorsi, abbiamo dato indicazioni, degli indirizzi a Farmpesa, che è l'unica società controllata. Su questo in commissione Mauro fece rilevare che non gli sembrava corretto condizionare l'erogazione dei premi di produzione al personale al conseguimento dell'utile, e io dico i premi al personale è giusto erogarli in base a obiettivi certi, pre – determinati, misurabili alla fine. Logicamente non si può prescindere dalla tenuta economica della società, perché qualora le si chiudano in perdita, la perdita si riversa sul bilancio dell'ente. Quindi l'indirizzo che diamo è di premiare il personale, giustamente, l'importante è che sia un premio su obiettivi misurabili e che comunque sia sostenibile economicamente dalla società, gli altri indirizzi sono sempre quelli dati a Farmapesa, di mantenere e possibile ampliare i servizi resi ai nostri cittadini.

PRESIDENTE

Ci sono interventi?

BAZZANI

E' un argomento che mi appassiona, inspiegabilmente. Oggi non sto bene dal punto di vista mentale, ma è un mio problema. Vado al punto: il mio intervento si baserà soprattutto sul GAL Start, in cui si parla soltanto in questa occasione, non si parlerà di Acque Toscane S.p.A. e di Alia per cui la razionalizzazione è già avvenuta, qui si dice che si mantengono ma

sappiamo già che non manteniamo le partecipazioni in Acque Toscane S.p.A. e in Alia perché abbiamo fatto la delibera lo scorso Consiglio sulla holding, e quindi questa è una delibera per queste due società superata, si dice che si mantengono ma sono già state inglobate nella holding le nostre partecipazioni, e annacquate, aggiungo. Il GAL Start prima o poi mi si spiegherà quale è la finalità per cui manteniamo questa partecipazione. Ho visto nella delibera, è spiegato bene che non è un motivo per non mantenerlo il fatto che ci siano più componenti nel C.d.A., rispetto al numero di dipendenti, ci sono 13 componenti del C.d.A. e 5 dipendenti, ma siccome i 13 componenti non prendono nessun compenso, la Corte dei conti non osserva niente. Ma il problema è che uno dei punti del T.U.S.P prevede che una società partecipata la puoi mantenere se fa più di 1 milione di fatturato, e qui il fatturato nella gestione caratteristica, i ricavi da vendita prestazioni sono negli ultimi 3 anni 69 mila euro, 5 mila euro e 57 mila euro quindi la società praticamente fa attività nulla, altri ricavi e proventi per circa 250 mila euro che altro non sono che i contributi che arrivano dai Comuni, i Comuni danno i contributi a questa società per mantenere lo stipendio ai 5 dipendenti, ma la attività che viene fatta è pressoché irrilevante. Mi domando, al di là degli obblighi del T.U.S.P e normativa esistente, che sarebbero già tali da poter dire che questa società la chiudiamo, quale è la utilità di questa società che attualmente, e anche nel recente passato.. i 5 dipendenti assumiamoli in Comune visto che ci si ha margine, ma c'è proprio bisogno di tenere in piedi un GAL, una s.r.l. per fare non si sa bene cosa. Questa la domanda che faccio e annuncio anche il voto contrario del nostro gruppo per questa proposta di delibera.

PRESIDENTE

Grazie. Risponde il sindaco.

SINDACO

Io credo che la domanda sarebbe meglio posta nel senso di cosa fa, il GAL è uno strumento tra virgolette quasi obbligatorio per noi, se vogliamo partecipare ai bandi per quanto riguarda i finanziamenti europei, che sono indirizzati non solo a noi, ma anche alle nostre imprese del territorio. Perché per attingere ai fondi appunto ai fondi europei per le aree agricole, GAL e sono fondi che vanno in parte sul PSR, piano sviluppo regionale, per quanto riguarda la agricoltura, ma sono fondi specifici, che Regione Toscana attribuisce quelle zone, attraverso la animazione dei gruppi di azione locale, che sono i GAL. Queste società sulla base della adesione, ci sono in tutta Italia, se andiamo per esempio in Lombardia, ricordo che ce ne sono diversi, i fondi europei richiedono che siano gestiti da questi gruppi, con queste modalità, la modalità scelta è stata il GAL s.r.l. in questo momento, ma si può anche cambiare la natura societaria, ma che ci siano società che gestiscano queste risorse durante i settennati nei finanziamenti. Questo ha consentito, in questo caso non a noi Comuni a questo giro, perché siamo stati penalizzati per esempio da progetti presentati nell' alto Mugello in zone più disastrose, che sono stati premiati da un punteggio diverso dal nostro, derivante dai fattori di disagio e dagli indici per quanto riguarda i progetti, ma mi sembra che il Comune di Greve, due anni fa, ha avuto un contributo importante dal GAL, è stato l'unico che ha avuto un

progetto finanziato, mi sembra di ricordare, permettetemi di avere questo dubbio, più tutte le imprese agricole. Ossia, nelle misure finanziate all'interno dei finanziamenti europei, il GAL sulle indicazioni poi anche di Regione che ripartisce le risorse sulle normative a cui si devono attenere, sostanzialmente eroga attraverso i GAL alle nostre imprese questi contributi. Va detto che il Chianti è la zona che sui progetti pubblici prende meno risorse, ma sui progetti privati, è quella che ne prende di più, spiego anche il perché, che potete capire da voi che i Comuni dell'alto Mugello in partenza con preliminarie hanno 5 punti in più di noi, perché hanno il fattore di disagio perché sono zona montana e il fattore di disagio è premiato molto più che la qualità o la definizione progettuale. Per cui sostanzialmente noi il GAL se vogliamo prendere i fondi europei per quanto riguarda lo sviluppo del territorio agricolo, ad esempio il camminamento che va da Barberino a S. Filippo, è stato fatto con fondi GAL. Come realizzazione, la piazza di Pozzo nuovo, a San Donato è stata fatta con un fondo GAL per quanto riguarda i finanziamenti stessi. Negli ultimi anni va detto, questo è vero, che i finanziamenti per il soggetto pubblico non ne abbiamo più ottenuti, ma ne abbiamo ottenuti tanti rivolti alle imprese del nostro territorio, perché le nostre imprese hanno forte capacità progettuale, che magari in altre zone del GAL Start non hanno, va detto perché siamo aggregati così, prima eravamo in un GAL Chianti senese e Chianti fiorentino, poi i senesi vollero fare il GAL di Siena, e quindi sciolsero il GAL perché andavano da soli, noi si rimase, va detto la verità, senza società di riferimento e ci si aggregò al Mugello, questa la verità specchiata, senza troppe alchimie politiche. All'interno di questo GAL sono comprese le nostre zone agricole, ma non i centri urbani, quindi il centro di Barberino, il centro di Tavarnelle, parte di altri centri non sono compresi nelle perimetrazioni, lo è San Donato, lo è Sambuca, lo è altra parte del nostro territorio, e anche tutta la parte di Valdelsa, Monsanto, tutta la zona ricompresa nei perimetri del GAL, però è una società che fondamentalmente opera per la distribuzione dei fondi europei, senza la quale né noi né le nostre imprese potremmo prendere queste risorse, questo il motivo per cui teniamo in piedi e facciamo riferimento a una società come GAL Start, perché ci serve per operare sui fondi europei e loro attribuzione. Non è una velleità di avere una società e tenere in piedi un carrozzone, ma è il bisogno di operare sul appunto su quelle che sono le risorse che altrimenti non verrebbero destinate alle nostre amministrazioni.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? Nessuno. Votazione del p.4: Revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs. 175/2016;

Favorevoli? Maggioranza
Contrari? Opposizione
Astenuiti? Nessuno

Immediata eseguibilità:
Favorevoli? Maggioranza



Contrari? Opposizione
Astenuti? Nessuno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione :

- Presenti : 16
- Votanti : 16
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 12
- Contrari: 4 (Maioli, Mugnaini, Bazzani, Forconi)

DELIBERA

1) Di approvare la proposta in ordine del giorno.

2) Di dichiarare con la seguente separata votazione:

- Presenti : 16
- Votanti : 16
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 12
- Contrari: 4 (Maioli, Mugnaini, Bazzani, Forconi)

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio

Alberto Marini

(atto sottoscritto digitalmente)

Segretario

Dott. Fabio Toscano

(atto sottoscritto digitalmente)